



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 557/RS/01/1/2/E621

Roma, 16 settembre 2008

OGGETTO: Bozza di regolamento recante la disciplina delle modalità di svolgimento del corso per la nomina ad Agente della Polizia di Stato.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	= R O M A =
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	= R O M A =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP PER LA CGIL	= R O M A =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	= R O M A =
ALLA FSP-UGL	= R O M A =
ALLA CONFEDERAZIONE SINDACALE AUTONOMA DI POLIZIA	
- (CONSAP) - ITALIA SICURA (ANIP)	= R O M A =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP-UP-FPS-ADP	= R O M A =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE UILPS	= R O M A =

Si trasmette copia della bozza di regolamento di cui all'oggetto, con preghiera di far pervenire eventuali pareri ed osservazioni entro e non oltre il 10 ottobre p.v..

Si ringrazia.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
A. Pazzanese





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

BOZZA DI REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI
SVOLGIMENTO DEL CORSO PER LA NOMINA AD AGENTE DELLA POLIZIA DI STATO
(Art. 6 bis, commi 1 e 6, D.P.R. 335/82 e successive modificazioni)

NOTA ILLUSTRATIVA

L'allegata bozza di regolamento, finalizzato a disciplinare le modalità di svolgimento del corso per la nomina ad agente della Polizia di Stato, è stata redatta alla luce della normativa vigente in materia di corsi di formazione per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato (D.M. 1° agosto 2002, n. 199, recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti, D.M. 4 dicembre 2003, n. 370, relativo alle modalità di svolgimento dei corsi per la nomina a vice-ispettore e D.M. 24 dicembre 2003, n. 400, disciplinante i corsi destinati al personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato).

In particolare la bozza in trattazione segue l'impianto del D.M. 370/2003 (corsi per vice-ispettori), da cui mutua i principi ispiratori e le linee guida, nonché l'articolazione complessiva, con le modificazioni ed integrazioni richieste dalla normativa da attuare e dalle peculiarità della figura professionale oggetto di formazione.

La presente nota omette, pertanto, di soffermarsi sul testo che trova perfetta corrispondenza nell'articolato del D.M. appena citato e si limita ad illustrare in dettaglio le variazioni e le novità introdotte.

Art. 2 (Sezioni didattiche), comma 3: si è ritenuto che gli istruttori preposti alle sezioni didattiche, dovendo costituire modelli comportamentali e figure di riferimento per gli allievi, possano appartenere a ruoli più vicini a questi ultimi e non, necessariamente, a quello degli ispettori.

Art. 3 (Piani di studio), comma 1: introduce una semplificazione amministrativa, prevedendo che i piani di studio del corso siano stabiliti con decreto del Direttore centrale per gli istituti di istruzione, anziché del Capo della Polizia.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

Art. 4 (Frequenza del corso), comma 7: è di originale formulazione, per consentire ai frequentatori l'eventuale fruizione della quota di congedo ordinario maturato dalla nomina in prova, durante il periodo di applicazione pratica svolto presso gli uffici e reparti.

Art. 5 (Articolazione del percorso formativo), comma 4: introduce la previsione che gli agenti in prova, durante il periodo di applicazione pratica, osservino, di massima, l'orario previsto per i reparti od uffici cui sono destinati, in coerenza con la possibilità del loro impiego nei servizi ordinari (non consentita per gli allievi-viceispettori che, durante il tirocinio pratico, non rivestono le qualifiche di agenti di P.S. e di P.G.).

Art. 6 (Verifiche intermedie): di formulazione originale rispetto al D.M. 370/2003, introduce verifiche intermedie dei livelli di apprendimento, non necessarie per gli allievi vice-ispettori, sottoposti, durante il corso, ad esami di profitto sulle singole discipline. La previsione in argomento - finalizzata soprattutto ad orientare la gestione didattica della seconda parte del corso - trova, comunque, sostanziale corrispondenza con quella contenuta nell'art. 17 del D.M. 199/2002 relativo ai corsi per allievi vice-sovrintendenti.

Art. 7 (Commissione giudicatrice dell'esame finale), comma 1: come nel caso dell'art. 3, si è ritenuto utile semplificare la procedura amministrativa, prevedendo che la commissione d'esame sia nominata con decreto del Direttore centrale per gli istituti di istruzione, anziché del Capo della Polizia. Si è, inoltre, ritenuta congrua la qualifica di ispettore (anziché quella di ispettore superiore) per lo svolgimento delle funzioni di segretario della stessa commissione (comma 3).

Art. 9 (Esame finale, sessioni ordinarie e straordinarie), comma 5: è stata preferita l'espressione "sono ammessi a sostenere le prove d'esame" in luogo della corrispondente "possono essere ammessi" utilizzata dall'art. 8, comma 5, del D.M. 370/2003, al fine di chiarire che non si tratta di una facoltà esercitabile a richiesta dell'interessato: l'allievo è, infatti, tenuto a sostenere le prove d'esame per le quali sia stato giudicato fisicamente idoneo.

Art. 11 (Comitato direttivo): la composizione del comitato direttivo è stata semplificata rispetto a quella formulata dall'art. 14 del D. M. in riferimento, con



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
 DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

l'esclusione del funzionario designato dalla direzione interregionale competente (per avvenuta soppressione di quell'ente) e del dirigente dell'ufficio di amministrazione, non sempre presente in tutte le scuole di formazione, per carenze d'organico. Si è invece precisato che i tre docenti del corso chiamati a far parte del comitato direttivo, debbano essere appartenenti alla Polizia di Stato, per garantire il possesso dei requisiti minimi di professionalità necessari per esprimere il parere sull'idoneità degli allievi al servizio di polizia, richiesto dall'art. 6 bis del D.P.R. 335/82.

Art. 12 (Attribuzione del giudizio di idoneità al servizio di polizia): è formulato sulla scorta del corrispondente art. 15 del D. M. 370/2003. Mentre, peraltro, quest'ultimo non indica espressamente il momento della formalizzazione del giudizio, il primo comma dell'articolo in esame precisa che il giudizio è formulato "per gli allievi agenti che hanno superato l'esame finale", come previsto dall'art. 6 bis, comma 2, del D.P.R. 335/82. Per quanto attiene ai parametri su cui costruire il giudizio, è stata introdotta solo una lieve semplificazione alla lettera f., nella quale è stata omessa la valutazione della "capacità di impiegare le risorse disponibili", ritenuta di scarso rilievo per gli allievi agenti. Non è stato, infine, riprodotto il comma 3 dell'art. 15 sopra citato, che sottopone al giudizio di idoneità anche gli esiti del periodo di addestramento operativo, in quanto, nel caso degli allievi agenti, l'attribuzione del giudizio precede l'espletamento del periodo di applicazione pratica. Si veda, in proposito, anche quanto riportato in merito ai successivi artt. 13/15.

Art. 13 (Applicazione pratica): il comma 1 è formulato in attuazione dell'art. 6 bis, comma 2, del D.P.R. 335/82, inserito dall'art. 1 del D. Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53. In apparente contrasto con il comma 3 dell'articolo appena ricordato, che prevede la formalità del giuramento dopo il periodo di applicazione pratica e all'atto dell'immissione in ruolo, si è ritenuto di dover anticipare il giuramento al momento della nomina ad agente in prova, preliminarmente all'avvio ai reparti per l'espletamento del periodo di applicazione pratica.

Si è, infatti, tenuto conto del successivo D.P.R. n. 253 del 19 aprile 2001 che ha semplificato il procedimento relativo al giuramento di fedeltà dei dipendenti dello Stato non contrattualizzati (tra cui il personale della Polizia di Stato).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

In particolare l'art. 2 di tale norma ha ribadito la formula del giuramento che i dipendenti delle amministrazioni dello Stato devono prestare all'atto dell'assunzione "in servizio", mentre l'art. 3 ha esplicitamente abrogato l'art. 11 del D.P.R. 10.1.1957 n. 3 che disciplinava gli istituti della promessa solenne, da prestare all'atto dell'assunzione in prova e del giuramento previsto al momento della nomina in ruolo.

La semplificazione amministrativa si sostanzia dunque nella soppressione dell'istituto della promessa solenne e nella previsione del giuramento all'atto dell'assunzione "in servizio" (sia nella posizione giuridica di "in prova" che di "in ruolo").

Infatti, come si legge nella relazione illustrativa al D.P.R. in argomento *"al fine di ridurre le fasi procedurali ed i costi amministrativi, si è ritenuto di eliminare la promessa ed anticipare il giuramento. La differenziazione tra i due momenti trova il suo fondamento nello svolgimento del periodo di prova e nell'esito del medesimo... tuttavia poiché le conseguenze dell'esito della prova... prescindono dai due momenti della promessa e del giuramento, si è ritenuto preferibile unificare i due momenti"*.

Per quanto attiene al personale della Polizia di Stato si ricorda che l'art. 62 della legge 121/1981 richiama l'obbligatorietà della promessa solenne e del giuramento di cui all'art. 11 del D.P.R. 10.1.1957 n. 3, oggi abrogato. Ambedue gli istituti sono, inoltre, più dettagliatamente contemplati dagli artt. 1 e 2 del regolamento di servizio dell'amministrazione della P.S. (D.P.R. 28.10.85 n. 782), che, comunque, non disciplinano autonomamente la materia, se non con espresso riferimento al già citato art. 11 del D.P.R. 10.1.1957, n. 3.

Si è pertanto ritenuto che l'applicazione della nuova normativa abbia comportato l'implicita abrogazione dell'art. 1 del D.P.R. 1985/782 e dell'art. 62 della legge 121 nella parte in cui fa riferimento alla promessa solenne, nonché la modifica dell'art. 2 del citato regolamento di servizio e dell'art. 6 bis, comma 3, del D.P.R. 335/32, nel senso di prevedere il giuramento all'atto della nomina in servizio (in prova o in ruolo) e non più solo al momento della nomina in ruolo.

Tale nuova procedura appare coerente con l'art. 3 dello stesso D.L.vo 28 febbraio 2001 n. 53 in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

della Polizia di Stato che, per quanto attiene ai vice ispettori, ha già previsto il giuramento all'atto dell'assunzione in prova, senza più menzionare la promessa solenne.

A seguito della soppressione di quest'ultimo istituto, appare, infine, di tutta evidenza l'opportunità che gli agenti in prova, da avviare al periodo di applicazione pratica, prestino giuramento prima di ricevere l'attribuzione delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria (art. 6 bis, comma 5, del D.P.R. 335/82).

Art. 14 (Criteri di impiego operativo), comma 1: l'attribuzione delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria rende chiara la volontà del legislatore di consentire la piena partecipazione degli agenti in prova a tutte le attività operative, dando, in tal modo, concreta valenza al periodo di "prova". Di qui la differenza con il comma 1 dell'art. 12 D. M. 370/2003, per il quali gli allievi vice ispettori partecipano alle attività operative "in qualità di osservatori... al solo scopo di prendere conoscenza delle concrete modalità di svolgimento dei servizi". Tuttavia, per misura prudenziale, si è ritenuto di introdurre il comma 3, che vieta l'impiego isolato degli agenti in prova nei servizi esterni.

Art. 15 (Esiti del periodo di applicazione pratica): la norma non trova corrispondenze nel regolamento del corso per allievi vice ispettori, essendo il periodo di prova un aspetto peculiare del corso per agenti. L'art. 6 bis, comma 3, del D.P.R. 335/82 prevede, infatti, che la nomina ad agente di polizia si consegua al termine del periodo di applicazione pratica (prova), sulla base di una relazione del funzionario responsabile del reparto o dirigente dell'ufficio presso di cui il frequentatore del corso è stato applicato. In caso di esito negativo, su proposta dello stesso funzionario, il periodo di prova può essere ripetuto, una sola volta (comma 4, art. cit.) e l'eventuale, successivo, mancato superamento dell'applicazione pratica comporta le dimissioni dal corso, con la conseguente cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione (art. 6, comma 1, lett. e) e comma 5 del D.P.R. in argomento).

Alla luce della gravità delle possibili conseguenze derivanti dalla valutazione effettuata dal funzionario responsabile, si è ritenuto indispensabile regolamentare dettagliatamente la delicata materia, indicando procedure ed individuando parametri



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

di giudizio capaci di introdurre elementi di trasparenza, omogeneità e certezza nel procedimento decisionale e di restringere ogni spazio di arbitarietà.

In proposito si è, quindi, ritenuto opportuno riproporre il già collaudato schema utilizzato per l'attribuzione del giudizio di idoneità al servizio di polizia (art.12), al cui esito sono connesse possibili conseguenze di analoga gravità (dimissioni dal corso).

La relazione per la nomina ad agente di polizia dovrà, dunque, essere costituita da un giudizio "motivato", redatto sulla base di dieci parametri ben individuati e singolarmente illustrati, integrato e sintetizzato da una nota valutativa con l'attribuzione di un punteggio da 0 a 3 per ogni parametro. Come previsto per il giudizio di idoneità, la sufficienza è conseguita con un punteggio complessivo non inferiore a 18/30, ma non è comunque conseguita se, anche in un solo parametro, viene riportato il punteggio di 0.

Per quanto attiene alla natura dei parametri individuati, non sono stati, ovviamente, pedissequamente riproposti quelli già valutati in occasione del giudizio di idoneità al servizio di polizia, se non nella misura in cui si sia ritenuto necessario od opportuno riconsiderare profili della personalità e del comportamento dall'angolazione del servizio operativo, capace di far emergere aspetti non evidenziatisi nell'ambiente "protetto" della scuola. Si è, invece, fatto espresso riferimento agli elementi di giudizio, valutabili numericamente, contenuti nel modulo 11, tab. "D", con cui viene annualmente redatto il rapporto informativo sul conto di ogni agente in ruolo. I quindici parametri presi in considerazione dal rapporto informativo sono quindi stati adattati, sintetizzati ed accorpati per contiguità di materia in nove dei dieci indicatori contraddistinti dalle lettere a./j. del comma 2. A questi, come ultimo elemento di giudizio (lett. i.), si è ritenuto di aggiungere la valutazione dell'efficienza fisica e della resilienza psicologica - intese come capacità di resistere ai disagi, alle fatiche, alle tensioni ed al logorio psicofisico che il servizio comporta - considerando essenziale verificare il possesso di tali doti, da parte dei nuovi agenti, al momento del primo impatto con la realtà operativa.

La relazione di positivo superamento del periodo di prova o l'eventuale motivata proposta di ripetizione del periodo di applicazione pratica sono inoltrate dal



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

funzionario responsabile alla Direzione centrale per le risorse umane, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi di competenza (immissione in ruolo, autorizzazione alla ripetizione della prova). Solo in caso di ripetuta insufficiente valutazione (comma 7), il funzionario responsabile dovrà informare anche il direttore della scuola dove si è svolto il periodo di formazione didattica, trasmettendogli copia della relazione e di tutti gli eventuali atti a sostegno e corredo. Detta procedura è resa giuridicamente necessaria dall'articolo 6 ter, comma 4, del D.P.R. 335/82, per il quale tutti i provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza "su proposta del direttore della scuola". D'altra parte, la disposizione appare coerente con la natura unitaria del corso, della durata di dodici mesi, di cui nove di formazione presso le scuole e tre di applicazione pratica presso reparti o uffici (art. 6 bis, comma 1, D.P.R. cit.): ne deriva l'opportunità, anche sotto il profilo della correttezza amministrativa, che il decreto di dimissione dal corso, causato dal mancato superamento del periodo di applicazione pratica, sia adottato dopo aver acquisito dal direttore della scuola, ogni ulteriore elemento, emerso durante l'intero ciclo corsuale, utile ad una più completa valutazione del destinatario del provvedimento.

Art. 16 (Graduatoria finale): per una necessaria coerenza complessiva del sistema formativo della Polizia di Stato, anche i criteri per la formazione della graduatoria finale, utilizzata per l'immissione in ruolo degli agenti in prova, sono ispirati a quelli previsti dal regolamento del corso per vice ispettori. Si è, tuttavia, ritenuto di non dover tenere conto del voto riportato nel concorso, essendo le prove di cultura generale previste in quella sede - a differenza del concorso per allievi vice ispettori -, scarsamente rilevanti ai fini di una graduatoria che debba premiare i requisiti di professionalità evidenziati dai frequentatori; né si è potuto tener conto dell'esito delle verifiche intermedie, di carattere anche estemporaneo e, comunque, prive delle caratteristiche di omogeneità e rigore formale possedute, invece, dagli esami di profitto sulle singole materie sostenuti dagli allievi vice ispettori. Si è però mantenuto il sistema di formazione della graduatoria, che vuole il voto dell'esame finale aumentato di frazioni di punto assegnate a tre fasce di valutazioni conseguite in sede di attribuzione del giudizio di idoneità al servizio di polizia. La soluzione, mutuata dal regolamento del corso per vice ispettori, è fortemente innovativa rispetto



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

al precedente sistema di formazione della graduatoria finale dei corsi per agenti, che vedeva il voto complessivo dell'esame far media con il punteggio di idoneità al servizio di polizia e presenta l'indiscutibile vantaggio di mitigare l'incidenza di quest'ultimo sulla graduatoria finale, privilegiando invece l'esito del ben più complesso, articolato ed oggettivo esame finale. Si è, comunque, ritenuto opportuno sottolineare la valenza del punteggio ricevuto con il giudizio di idoneità, facendo ad esso riferimento per stabilire la priorità in graduatoria nel caso di parità nella valutazione complessiva. Per finire, va rilevato come non sia stato possibile tener conto del punteggio assegnato con la nota valutativa del periodo di applicazione pratica, giacché il comma 3 dell'art. 6 bis D.P.R. 335/82 prevede esplicitamente che gli agenti in prova siano immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale "del periodo di formazione".-

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e successive modificazioni, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato;

Visto l'articolo 6 bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e successive modificazioni che stabilisce che gli allievi agenti di polizia devono frequentare un corso della durata di dodici mesi, di cui nove mesi di formazione presso le scuole per agenti, e tre mesi di applicazione pratica presso reparti o uffici della Polizia di Stato;

Visto l'articolo 6 bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e successive modificazioni, che stabilisce che con regolamento del Ministro dell'Interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica, nonché i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità previsti per la nomina ad agente di polizia;

Visto l'articolo 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota

Adotta il seguente regolamento:

Articolo 1
(Contenuto del regolamento)

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di svolgimento del corso per la nomina ad agente di polizia di cui all'art.6-bis, del D.P.R. 24 aprile 1982 n° 335 e successive modificazioni, le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica, degli esami, i criteri per la formulazione del giudizio di idoneità al servizio di polizia, nonché le modalità per la formazione della graduatoria finale.

Art.2
(Sezioni didattiche)

- 1 Il corso di cui al presente regolamento si svolge presso le scuole allievi agenti della Polizia di Stato. Ove lo richiedano imprescindibili esigenze organizzative, il corso può svolgersi anche presso altri istituti della Polizia di Stato individuati dal Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli istituti di istruzione.

2. Il direttore della scuola può ripartire i frequentatori del corso in più sezioni, per assicurare l'efficacia dell'attività didattica.
3. A ciascuna delle sezioni didattiche del corso è preposto un appartenente alla Polizia di Stato con la qualifica di istruttore.
4. I responsabili delle sezioni didattiche di cui al comma 3 svolgono compiti di inquadramento e di addestramento professionale e contribuiscono all'acquisizione agli atti d'ufficio di elementi di valutazione ai fini dell'attribuzione del giudizio di idoneità al servizio di polizia.

Art. 3 (Piani di studio)

1. I piani di studio del corso sono stabiliti con decreto del Direttore centrale per gli Istituti d'Istruzione.
2. Le materie d'insegnamento, i relativi programmi, nonché gli esami e le altre prove sono individuati dai piani di studio, nell'ambito delle finalità fissate dal presente regolamento.
3. Le finalità qualificanti e le aree didattiche del corso sono indicate nell'allegato "A" al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante.

Articolo 4 (Frequenza del corso)

1. Ai fini del raggiungimento dei limiti massimi di assenza previsti per le dimissioni dal corso si computano le giornate di effettiva attività didattica.
2. La mancata partecipazione, anche in giornate diverse, alle attività previste dall'orario delle lezioni, per un totale di otto ore, costituisce assenza da una giornata didattica.
3. Non sono, in ogni caso, considerate d'assenza le giornate in cui i frequentatori abbiano dovuto prestare testimonianza davanti all'autorità giudiziaria.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6 ter, comma 1 lett. d), del D. P. R. 24 aprile 1982, n. 335, i periodi di congedo straordinario o aspettativa fruiti a qualsiasi titolo costituiscono assenza dall'attività didattica.
5. Gli allievi giudicati temporaneamente non idonei ai compiti d'istituto per motivi di salute sono ammessi a partecipare ad attività didattiche compatibili, a giudizio del medico della Polizia di Stato responsabile dell'ufficio sanitario della scuola ove si svolge il corso, con la natura della malattia da cui sono affetti.
6. Gli allievi fruiscono dei congedi di cui all'art. 49, 5° comma, del D. P. R. 24 aprile 1982, n. 335, durante i periodi di sospensione dell'attività didattica previsti dai piani di studio.
7. Durante il periodo di applicazione pratica i frequentatori possono fruire del congedo ordinario maturato dalla nomina in prova, per un periodo, comunque, complessivamente non superiore a 6 giorni. Ogni ulteriore assenza dal servizio, a qualsiasi titolo, dovrà essere tempestivamente segnalata al direttore della scuola, per il computo dei limiti di cui al comma 1, a cura del responsabile del reparto o dirigente dell'ufficio presso cui si svolge l'applicazione pratica.
8. Durante la frequenza del corso non è ammessa la partecipazione ad attività didattiche diverse da quelle previste dal calendario dei piani di studio.

Art. 5 (Articolazione del percorso formativo)

1. Il corso disciplinato dal presente regolamento ha carattere residenziale.
2. L'insegnamento, l'addestramento, l'applicazione allo studio ed alla ricerca individuale e di gruppo, l'organizzazione delle attività culturali e sportive obbligatorie ed elettive, i periodi di

applicazione pratica costituiscono un percorso formativo coerente con le finalità fissate dal presente regolamento. Allo stesso fine concorrono le regole della convivenza e le altre attività interne all'Istituto.

3. Le attività didattiche, di norma, si svolgono nelle ore antimeridiane e pomeridiane, dal lunedì al venerdì e sono articolate in ore didattiche e pause di intervallo per un ammontare complessivo non superiore alle trentasei ore effettive settimanali. Tuttavia, ove lo richiedano specifiche esigenze formative, le stesse attività possono essere organizzate anche in orari e giornate diversi ed in eccedenza rispetto al limite delle trentasei ore, nei limiti di cui al comma 4, fatto salvo il diritto dei frequentatori al recupero, nelle quattro settimane successive, della giornata festiva eventualmente non fruita.
4. Il percorso formativo è sviluppato dal calendario settimanale delle attività, complessivamente non superiore alle quarantadue ore effettive settimanali, definito dalla direzione della scuola. Durante il periodo di applicazione pratica gli agenti in prova osservano, di massima, l'orario previsto per i reparti od uffici cui sono destinati, con riferimento al servizio in cui sono impiegati. Tuttavia il calendario delle attività dei frequentatori, può essere organizzato in modo da favorire la partecipazione, per non più di otto ore giornaliere e nei limiti di cui al comma 4, alle attività operative di particolare interesse formativo, a cura del funzionario responsabile del reparto o del dirigente dell'ufficio presso cui si svolge l'applicazione pratica, che ne informa la direzione della scuola. Il calendario settimanale delle attività costituisce per i frequentatori orario di servizio.

Articolo 6 (Verifiche intermedie)

1. Durante il corso gli allievi possono essere sottoposti a verifiche del livello di apprendimento in relazione al programma svolto mediante la somministrazione di prove scritte, orali e pratiche anche attraverso test a controllo computerizzato.
2. La tipologia e il contenuto delle prove ed i criteri di correzione sono predisposti dalla direzione della scuola ove si svolge il corso, d'intesa con la Direzione centrale per gli istituti di istruzione.

Articolo 7 (Commissione giudicatrice dell'esame finale)

1. La commissione d'esame è nominata con decreto del direttore centrale per gli istituti d'istruzione.
2. La commissione è composta dal direttore della scuola ove si svolge il corso che la presiede e da un numero pari di componenti, non inferiore a quattro, individuati, di norma, tra i docenti del corso.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla Polizia di Stato con qualifica non inferiore ad ispettore od equiparata.
4. La commissione esaminatrice può essere articolata, per particolari esigenze organizzative, unico restando il Presidente, in più sottocommissioni costituite da non meno di tre componenti, con gli stessi compiti della commissione d'esame. Il Presidente nomina, per ciascuna sottocommissione, un responsabile del funzionamento e dell'adempimento di tutte le direttive impartite per il corretto svolgimento delle prove d'esame.
5. La commissione può avvalersi, per l'espletamento delle prove di carattere tecnico-specialistico, di personale qualificato nelle specifiche materie.
6. Con lo stesso decreto di nomina sono designati uno o più componenti e segretari supplenti, in caso di impedimento dei titolari.

Articolo 8
(Comitato di Vigilanza)

1. Il direttore dell'istituto, qualora le modalità di svolgimento delle prove d'esame lo richiedano, può nominare uno o più comitati di vigilanza.

Articolo 9
(Esame finale, sessioni ordinarie e straordinarie)

1. Fatto salvo quanto previsto dal presente decreto e dai piani di studio del corso, la tipologia ed il contenuto delle prove d'esame, nonché i criteri per la loro valutazione sono predisposti dalla commissione d'esame sulla base di direttive impartite, al fine di garantire l'omogeneità delle procedure, dalla Direzione centrale per gli istituti di istruzione.
2. Gli allievi che, senza grave motivo accertato dal presidente della commissione, non si presentino ad una prova dell'esame finale, sono considerati rinunciatari e dimessi dal corso.
3. Gli allievi che, per malattia o per altro grave motivo accertato dal presidente della commissione non abbiano potuto partecipare all'esame finale, sono ammessi a sostenerlo in una sessione straordinaria da effettuarsi entro quarantacinque giorni dalla conclusione dell'esame medesimo.
4. Le prove già sostenute nella sessione ordinaria non devono essere ripetute.
5. Gli allievi giudicati temporaneamente non idonei ai compiti d'istituto per motivi di salute sono ammessi a sostenere le prove d'esame compatibili, a giudizio del medico della Polizia di Stato responsabile dell'ufficio sanitario della scuola, con la natura della malattia da cui sono affetti.

Art. 10
(Esame finale)

1. Gli allievi agenti al termine dei primi nove mesi di formazione sostengono un esame consistente in:
 - a. Un esame scritto, che può articolarsi su più prove, anche di carattere interdisciplinare, relativo ad argomenti previsti nel piano di studio;
 - b. un esame che può essere articolato su prove orali e pratiche, vertente, oltre che sugli argomenti oggetto delle prove scritte, anche su altri temi previsti dal piano di studio.
2. Le prove d'esame di cui al comma 1 sono valutate in trentesimi.
3. Il voto attribuito a ciascun esame di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è formato dalla media aritmetica dei voti riportati nelle singole prove su cui sono articolati. Gli esami s'intendono superati se l'allievo consegue il punteggio di almeno 18/30 in ciascuno di essi.
4. L'allievo che non consegue il punteggio complessivo minimo, anche in uno solo degli esami indicati al comma 1, è dimesso dal corso.
5. Ai fini della graduatoria di fine corso, il voto dell'esame finale è costituito dalla media aritmetica dei voti riportati negli esami indicati alle lettere a) e b) del comma 1.

Articolo 11
(Comitato Direttivo)

1. Il comitato direttivo è nominato con decreto del Direttore centrale per gli istituti di istruzione e formula il parere sul giudizio di idoneità al servizio di polizia di cui all'art. 12.

2. Il comitato direttivo è presieduto dal direttore della scuola ove si svolge il corso ed è composto da:
 - a. il dirigente dell'ufficio studi;
 - b. il dirigente dell'ufficio corsi;
 - c. lo psicologo in servizio presso l'Istituto o, in mancanza, il medico della Polizia di Stato responsabile dell'ufficio sanitario della scuola;
 - d. tre docenti del corso, appartenenti alla Polizia di Stato.
3. Il comitato delibera a maggioranza semplice con la presenza di tutti i componenti.

Articolo 12

(Attribuzione del giudizio di idoneità al servizio di polizia)

1. Il giudizio di idoneità al servizio di polizia, di cui all'art.6 bis, comma 2, del D. P. R. 24 aprile 1982, n. 335,, è espresso, per gli allievi agenti che hanno superato l'esame finale di cui all'art. 10, dal direttore della scuola ove si svolge il corso, sentito il parere del comitato direttivo.
2. Il giudizio di idoneità al servizio di polizia deve essere motivato ed è espresso, per ciascun allievo agente, anche in relazione alle risultanze degli atti d'ufficio, sulla base dei seguenti parametri:
 - a. qualità morali e di carattere: viene valutata la condivisione di principi e valori fondamentali quali la rettitudine, la lealtà e la correttezza;
 - b. doti di equilibrio: viene valutata la capacità di controllare le reazioni emotive;
 - c. senso del dovere: viene valutata l'applicazione nelle attività formative e l'attaccamento alle istituzioni;
 - d. senso della disciplina: viene valutata l'osservanza delle norme regolamentari e delle direttive impartite dai superiori;
 - e. senso di responsabilità: viene valutata l'attitudine ad assumere le responsabilità inerenti al proprio ruolo;
 - f. spirito di iniziativa e capacità organizzativa e di risoluzione vengono valutate le capacità di promuovere attività rispondenti alle esigenze, nonché la capacità di analizzare i problemi e scegliere idonee soluzioni.
 - g. adattabilità al lavoro di gruppo: viene valutata la capacità di rapportarsi positivamente con gli altri nell'espletamento delle attività;
 - h. condotta: vengono valutati i comportamenti tenuti durante il corso, l'interesse dimostrato nonché la capacità di instaurare un corretto e costruttivo rapporto con superiori e colleghi;
 - i. rendimento negli studi: viene valutato il livello dei risultati conseguiti durante il corso; la valutazione tiene, altresì, conto dell'impegno e rendimento negli studi, dell'esito di esercitazioni, interrogazioni, questionari, lavori individuali e di gruppo e di ogni altra attività attinente al percorso formativo seguito dal frequentatore;
 - j. qualità fisiche: viene valutato il grado di efficienza fisica dimostrato durante il corso.
3. Il giudizio è sintetizzato in una nota valutativa, con l'attribuzione di un punteggio da 0 a 3 per ogni singolo parametro.
4. L'idoneità è conseguita con l'attribuzione di un punteggio complessivo non inferiore a 18/30; non è conseguita se, anche in un solo parametro, viene riportato il punteggio di 0.

Articolo 13

(Applicazione pratica)

1. Gli allievi agenti che superano l'esame finale ed ottengono il giudizio di idoneità al servizio di polizia, prestano giuramento e sono nominati agenti in prova. Gli stessi sono avviati presso uffici e reparti della Polizia di Stato per l'espletamento del periodo di applicazione

pratica di cui all'art. 6-bis del D. P. R. 24 aprile 1982, n. 335., finalizzato a completarne la formazione professionale in relazione ai profili pratici attinenti all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli agenti.

2. Le modalità di applicazione degli agenti in prova alle diverse attività sono curate da un funzionario coordinatore, scelto dal dirigente dell'ufficio o reparto della Polizia di Stato presso cui si svolge il periodo addestrativo.
3. Per il funzionario coordinatore l'espletamento dei compiti formativi costituisce adempimento del dovere d'ufficio.

Articolo 14 (Criteri d'impiego operativo)

1. Durante l'applicazione pratica gli agenti in prova partecipano alle attività operative, sotto la responsabilità e la guida dei funzionari ad esse preposti.
2. Precedono e seguono l'impiego settimanale degli allievi, riunioni tenute dai responsabili dei servizi, per illustrare gli aspetti preparatori, organizzativi ed attuativi dei servizi stessi, nonché per esaminare le difficoltà operative di volta in volta incontrate e le soluzioni adottate per superarle.
3. Gli agenti in prova non possono essere impiegati isolatamente in servizi esterni.

Articolo 15 (Esiti del periodo di applicazione pratica)

1. Al termine del periodo di applicazione pratica il funzionario responsabile del reparto o il dirigente dell'ufficio presso cui si svolge l'applicazione redige per ciascun agente in prova la relazione richiesta dall'art. 6 bis, comma 3, del D. P.R. 24 aprile 1982, n. 335, per la nomina ad agente di polizia.
2. La relazione per la nomina ad agente di polizia, indirizzata al Direttore centrale per le risorse umane, è costituita da un giudizio motivato, redatto, anche sulla scorta delle indicazioni fornite dai funzionari che hanno coordinato l'impiego in servizio degli agenti in prova e delle altre risultanze degli atti d'ufficio, sulla base dei seguenti parametri:
 - a. competenza professionale: viene valutato il possesso delle conoscenze e delle abilità indispensabili al corretto assolvimento dei compiti di un agente di polizia, nonché la capacità dell'interessato di applicarle alla propria attività operativa;
 - b. senso della responsabilità e capacità di risoluzione: vengono valutate la consapevolezza dei doveri del proprio ruolo e l'attitudine a recepire correttamente le disposizioni ricevute, nonché la capacità di impostare conseguentemente la propria azione esecutiva in modo da ottenere il miglior risultato;
 - c. capacità organizzativa: vengono valutate l'attitudine ad organizzare efficacemente la propria attività lavorativa, in modo da consentire il miglior impiego delle proprie energie e risorse, nonché la capacità di curare, utilizzare e custodire i documenti d'ufficio, i mezzi ed i materiali in dotazione;
 - d. capacità di assolvimento degli incarichi: viene valutata la capacità dimostrata nello svolgimento degli incarichi affidati in relazione alle difficoltà, complessità o facilità che gli stessi hanno presentato nei singoli casi;
 - e. senso del dovere, assiduità e disponibilità dimostrati: vengono valutati il sentimento di attaccamento alle Istituzioni, nonché il grado di abnegazione, di continuità e di interesse con cui sono espletati i compiti assegnati uniformandosi alle esigenze ed ai tempi del servizio;
 - f. adattabilità al lavoro di gruppo e qualità dei rapporti interpersonali: viene valutata la capacità di instaurare un rapporto di corretto e proficuo scambio relazionale con i superiori, i colleghi ed i cittadini;

- g. qualità morali, di carattere e senso della disciplina: vengono valutate la condivisione di principi e valori fondamentali, quali la rettitudine, la lealtà e la correttezza, nonché l'osservanza delle norme regolamentari e delle direttive impartite dai superiori;
 - h. cura della persona e dell'aspetto esteriore: viene valutata l'osservanza delle norme contenute nel regolamento di servizio e nelle altre disposizioni vigenti disciplinanti la materia;
 - i. efficienza fisica e resilienza psicologica: viene valutata la capacità di resistere ai disagi, alle fatiche, alle tensioni ed al logorio psicofisico che il servizio comporta;
 - j. rendimento complessivo: viene valutato il raggiungimento dei risultati prefissati e l'apporto concreto reso per il buon andamento dell'ufficio.
3. Il giudizio è sintetizzato in una nota valutativa, con l'attribuzione di un punteggio da 0 a 3 per ogni singolo parametro.
 4. La nomina è conseguita con l'attribuzione di un punteggio complessivo non inferiore a 18/30; non è conseguita se, anche in un solo parametro, viene riportato il punteggio di 0.
 5. In caso di valutazione sufficiente, il funzionario responsabile del reparto o dirigente dell'ufficio redige, inoltre, lo specifico rapporto di cui all'art. 6 quater, comma 1, del D. P. R. 24 aprile 1982, n. 335, per l'eventuale destinazione dell'agente alle specialità o ai servizi che richiedono particolare qualificazione.
 6. In caso di valutazione insufficiente, la relazione è integrata da una motivata proposta perché l'agente in prova sia ammesso a ripetere, per una sola volta il periodo di applicazione pratica.
 7. Al termine di quest'ultimo periodo il funzionario dirigente dell'ufficio o responsabile del reparto redige una nuova relazione, con le stesse modalità di cui al comma 2 e, in caso di ripetuta valutazione insufficiente, ne trasmette copia, completa di eventuali atti a corredo, al direttore della scuola ove si è svolto il periodo di formazione per l'attivazione del procedimento di dimissione dal corso, ai sensi dell'art. 6 ter, comma 4, del D. P. R. 24 aprile 1982, n. 335.

Articolo 16 (*Graduatoria finale*)

1. Al termine del periodo di applicazione pratica gli agenti in prova sono immessi in ruolo secondo la graduatoria finale del corso, formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun allievo.
2. Il punteggio complessivo è formato dal voto conseguito nell'esame di cui all'articolo 10, aumentato, secondo la valutazione conseguita nel giudizio di idoneità al servizio di polizia, di:
 - a. 0,25 punti per la valutazione da 22 a 25/30;
 - b. 0,50 punti per la valutazione da 26 a 29/30;
 - c. 0,75 punti per la valutazione di 30/30.
3. A parità di valutazione precede in graduatoria il frequentatore che ha ottenuto un punteggio più alto nel giudizio di idoneità al servizio di polizia.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei Conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

PIANI DI STUDIO DEL CORSO DI FORMAZIONE PER AGENTI

FINALITÀ QUALIFICANTI

I frequentatori del corso di formazione devono acquisire tre ordini di conoscenze complementari e competenze, riferibili a tre sistemi di padronanze professionali, finalizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli agenti della Polizia di Stato

- Il **sistema valoriale**: riguarda il mondo dei valori personali dell'agente, così come vengono esplicitati nel servizio. Comprende la deontologia e l'etica professionale, il modo di sentire e vivere il proprio ruolo (autostima e senso di sé), lo spirito di appartenenza e la valorizzazione dell'immagine della Polizia, il senso di responsabilità nel servizio e l'ottimizzazione dei risultati.
- Il **sistema relazionale**, riguarda gli stili interpersonali dell'agente nel suo rapportarsi quotidiano con gli altri all'interno e all'esterno dell'Amministrazione: comprende l'equilibrio psicologico, la capacità di gestire lo stress personale ed altrui, la consistenza e la direzionalità della comunicazione.
- Il **sistema cognitivo**, riguarda l'insieme di conoscenze richieste all'agente. Comprende l'acquisizione di nozioni fondamentali nel campo delle scienze giuridiche (in rapporto alla funzionalità del servizio), delle scienze della sicurezza e dell'articolato ventaglio delle tecniche connesse, delle scienze umane e di quelle dell'organizzazione.

AREE DIDATTICHE	OBIETTIVI: acquisire e sviluppare competenze specialistiche per l'utilizzo in ambito professionale degli strumenti:
GIURIDICA	• delle discipline penalistiche per la attuazione di attività investigative finalizzate alla prevenzione e repressione di fenomeni criminosi ed alla tutela del patrimonio pubblico e dei beni individuali da ogni forma di criminalità all'interno dello stato nazionale e nell'ambito della collaborazione internazionale di polizia • delle discipline relative all'ordinamento costituzionale, ai diritti e doveri del cittadino, al funzionamento dello stato nazionale e dell'Unione Europea, nonché ai connessi ambiti applicativi nazionali ed internazionali, con particolare riferimento agli ambiti della sicurezza e della prevenzione dei fenomeni criminosi, del controllo dei flussi migratori, della tutela dei diritti umani e della collaborazione internazionale di polizia • della legislazione di pubblica sicurezza e delle discipline relative agli ambiti applicativi amministrativo-civilistici necessarie per l'esercizio della qualifica di agente di pubblica sicurezza e per l'attuazione delle attività di polizia amministrativa e sociale di competenza degli uffici della Polizia di Stato
PROFESSIONALE	• di etica del servizio pubblico fondata sulla storia e i valori deontologici della Polizia di Stato, che devono essere interiorizzati, condivisi e praticati quali irrinunciabili elementi di forte coesione interna, di orientamento dei comportamenti e di integrazione dei singoli nel collettivo dell'organizzazione • della normativa e delle procedure attinenti all'organizzazione centrale e periferica del Dipartimento della P.S. ed all'ordinamento del personale della Polizia di Stato • di tecnica delle investigazioni e delle indagini di polizia scientifica e di contrasto alla criminalità organizzata • delle tecniche di polizia di prevenzione, controllo del territorio, antiterrorismo e difesa delle Istituzioni democratiche • delle tecniche professionali concernenti l'addestramento formale; la tecnologia delle armi e degli esplosivi, l'impiego dei sistemi di radiocollegamenti e telecomunicazioni, dei dispositivi di equipaggiamento, dei mezzi tecnici e delle tecnologie speciali in dotazione alla Polizia di Stato • delle tecniche operative concernenti l'addestramento operativo individuale, di pattuglia, di squadra e di reparto; l'attuazione dei servizi di viabilità ed infortunistica stradale, di ordine e soccorso pubblico; l'addestramento al tiro, alla difesa personale ed alla guida dei veicoli in servizio di polizia • delle discipline linguistiche, anche tramite l'approfondimento di una seconda lingua in uso nell'Unione Europea, con particolare riguardo agli ambiti professionali di competenza, nonché delle scienze e tecniche della comunicazione, della mediazione e della risoluzione dei conflitti, per interagire in modo adeguato ed efficace con soggetti terzi. • dei sistemi telematici necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni, per le comunicazioni interne ed esterne, per la documentazione e la consultazione delle banche dati.